

È in questo senso ch'io m'appellava direttamente alla Commissione. Egli è poi curioso che la Commissione riconosca, come è riconosciuto dalla Camera tutta intera, che se il vitalizio è reversibile non è più vitalizio; nondimeno viene ora l'onorevole Sella in nome della stessa Commissione ad opporre la questione pregiudiziale.

In vece di dire *vitalizio*, dica *pensione non reversibile*, e ci accorderemo. Malgrado l'evidenza dell'errore, ove il gusto letterario dell'onorevole Sella gli faccia aver caro un tal singolare vezzo di lingua del *vitalizio reversibile*, se lo abbia pure.

MANCINI. Lasciando a parte la questione d'ordine, io credo propriamente che nel merito il voto emesso dalla Camera sia ragionevole e giusto.

Le leggi permettono che si stabiliscano vitalizi sopra il capo successivamente di più persone, vitalizi reversibili da una ad altra persona in caso di sopravvivenza.

Essendo adunque contemplata nelle leggi la possibilità di vitalizi reversibili da una persona ad un'altra, non v'ha nulla d'incongruo nel voto che testè emise la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha fatto passare al banco della Presidenza il seguente emendamento:

« In qualunque dei casi previsti dalla presente legge il compenso annuale non potrà essere al disotto di lire 150. »

Dove collocheremo quest'emendamento?

DI SAN DONATO. Al fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'articolo 16 con quelle modificazioni che sono state accennate.

(La Camera approva).

Vengo ora all'aggiunta del deputato San Donato.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho chiesto la parola per far sentire alla Camera che quando si mettono delle disposizioni in una legge bisogna che queste abbiano una base giuridica e che si proceda con quel criterio legale ch'è indispensabile nel fare leggi.

Ora in questo *minimum* io non saprei che cosa ci possa essere di criterio giuridico tale da dover essere base di un articolo di una legge. Per conseguenza pregherei la Camera a non accogliere l'emendamento dell'onorevole Di San Donato.

Quando saremo all'applicazione della legge potrà essere il caso di vedere quale debba essere il *minimum* dei sussidi, poichè si potrà procedere con un determinato criterio, ma ora mi pare che ciò uscirebbe completamente dall'economia di questa legge. Ed io raccomando alla Camera di tenerla sempre presente nella votazione di tutti gli emendamenti che si riferiscono alle varie disposizioni.

DI SAN DONATO. Mi dispiace, ma devo persistere nel mio emendamento, perchè il sussidio, soccorso o compenso che si danno a questi impiegati diventano

illusori; e la Camera vedrà nel bilancio messe delle pensioni di 12 franchi l'anno, di 16, perchè la massa degl'impiegati è pagata con soldo così minimo che, quando voi ci metterete la sesta parte del soldo, verrà a ridursi al nulla.

Comprendo per i grossi stipendi, ma non comprendo per impiegati che dopo aver servito per quindici anni avranno diritto al sesto del soldo, cioè due franchi al mese.

Se il Parlamento d'Italia vuole a lato di questa legge aggiungere anche questo fatto, lo faccia pure; per me sono dolentissimo che il Ministero non accetti questo emendamento che era puramente umanitario. (*Ai voti! ai voti!*)

COLOMBANI. Vorrei far osservare alla Camera prima di tutto che è facoltativo agli impiegati d'accettare o no il partito a loro fatto da questo articolo: e poi che ci sono dei casi in cui sarebbe certamente poco conveniente di adottare questo minimo di 150 franchi.

Per esempio un cantoniere il quale solo poco tempo fa aveva meno di 200 franchi di stipendio, verrebbe ad avere di pensione 150 franchi, mentre un soldato ferito avrebbe assai meno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Di San Donato.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

« Art. 17. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili a quegli impiegati ad uffici soppressi, ma provvisoriamente trasformati per legge in Commissioni temporanee per lo stralcio degli affari, presso le quali essi abbiano seguitato a prestare senza interruzione gli antichi servizi.

« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio di attività ed a godere dell'intero loro stipendio. »

SALVONI. Faccio avvertire all'onorevole signor presidente che qui cadrebbe in discussione la mia proposta, la quale dovrebbe esser votata prima dell'articolo 17 di cui ha dato lettura.

PRESIDENTE. Io ho letto l'articolo 17; poi intendeva di leggere gli emendamenti proposti a quest'articolo, fra i quali credeva dovesse essere collocato il suo, vedendolo intitolato articolo 17.

SALVONI. La mia proposta non ha alcun rapporto col l'articolo 17, ma è un articolo aggiunto, che richiamando l'articolo 16 dovrebbe essere collocato dopo il medesimo.

PRESIDENTE. In tal caso viene in discussione quest'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Salvoni.

Egli ha facoltà di parlare per sviluppare la sua proposta.

SALVONI. Io sono agli ordini della Camera, ma l'ora è tarda...

Voci. Parli! parli!

SALVONI. Dirò brevi parole per spiegare alla Camera le ragioni che mi consigliarono a proporre l'aggiunta dell'articolo testè letto al presente progetto di legge...